


DIRITTO PENALE

Dott.ssa Elisa Palermo

Università di Bologna e Padova

IL DIRITTO PENALE

- 2.1 La successione nel tempo delle norme penali
- 2.2 Colpa dolo preterintenzione
- 2.3 Il nesso causale
- 2.4 Concorso di cause
- 2.5 Capacità giuridica, capacità di agire
- 2.6 Interdizione e inabilitazione



La successione delle leggi penali nel tempo

principio di irretroattività

principio di retroattività *in bonam partem*

Principio di *irretroattività*

Art. 25 comma 2 Cost.

**“Nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso”**

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

Tempus commissi delicti

Il tempus commissi delicti indica il tempo in cui un reato è stato commesso e viene in rilievo soprattutto nei casi di successione di leggi penali.

Tempus commissi delicti

In linea generale, si può affermare che un reato si considera commesso quando ha luogo l'azione o l'omissione che lo integra e non quando si verifica l'evento che lo caratterizza.

Tuttavia, in ordine all'esatta individuazione del tempus commissi delicti sussistono tre diverse teorie



Tempus commissi delicti

- **Teoria della condotta**
- **Teoria dell'evento**
- **Teoria Mista**



Teoria dell'evento

In base alla teoria dell'evento, il *tempus commissi delicti* coincide con il momento in cui si manifesta il risultato esteriore della condotta dell'agente.

Secondo un utile esempio di scuola, con lo scoppio della mina da questi posizionata.

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top and a larger, solid blue shape on the right side that tapers towards the bottom.

Teoria della Condotta

La teoria dell'attività, invece, sostiene che il tempo in cui è commesso il reato debba coincidere con il momento in cui l'azione o l'omissione è stata posta in essere.

Tornando all'esempio di prima con il posizionamento della mina.

Teoria Mista

Infine, i sostenitori della teoria mista ritengono che la scelta tra il momento in cui è stata svolta l'attività e il momento in cui è stato commesso l'evento vada fatta nel senso più favorevole al colpevole.

Per tale ragione si parla anche di teoria del favor rei.

Infine, secondo la giurisprudenza prevalente, la teoria più corretta è quella dell'attività.

Di conseguenza, la questione della successione delle leggi nel tempo va risolta ritenendo applicabile la legge che era in vigore nel momento in cui il soggetto ha realizzato la condotta che la norma penale vieta.

Ciò anche in base al principio del *tempus regit actum*, secondo il quale ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui si verifica e che quindi implica che l'efficacia della legge è circoscritta al tempo in cui essa è in vigore.

Tempus commissi delicti nel reato continuato

Appare infine utile porre in evidenza che, con riferimento al reato continuato, il criterio del tempus commissi delicti si applica in maniera distinta in relazione a ciascuno dei reati commessi.

È reato continuato, si ricorda, quello caratterizzato dalla commissione di diversi reati uniti tra loro da un vincolo di continuazione, ovverosia dall'intento di realizzare un medesimo progetto criminoso.



Esempio 1

10.1.2008

somministrazione di una sostanza velenosa

norma penale vigente

oppure

modifica *in peius* della
norma penale
applicabile

20.8.2008

morte della vittima dopo una lunga agonia



Soluzione preferibile

- **momento della condotta**
(più coerente con la funzione di prevenzione generale della norma penale)
- **nei reati permanenti:** momento della cessazione della permanenza
- **Nei reati di durata:** il tempus c.d. è riconducibile all'ultimo atto che compone la condotta antigiuridica

Nuove precisazioni in merito al tempus commissi delicti nei reati abituali – Cass. Sez. VI 24.01.2023

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato l'inedito principio secondo il quale, a fronte di una modifica SFAVOREVOLE, del trattamento sanzionatorio di un REATO ABITUALE, il *tempus commissi delicti* può essere individuato nel momento di vigenza della disciplina più severa sopravvenuta, qualora il reo, dopo la modifica, realizzi nuovamente quella serie minima di condotte, necessaria ad integrare il reato, non essendo sufficiente una singola condotta.



Reati omissivi propri

La condotta sanzionata consiste nel **non fare** quello che la legge impone

l'inerzia è equivoca ai fini della valutazione
del *tempus commissi delicti*

omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)

1. *Omissis*
2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale... che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione sino a 1 anno o con la multa...



Soluzione preferibile

- **momento in cui scade il termine per agire
(= consumazione del reato)**
- **(eventualmente) momento in cui il
soggetto si è messo in condizione di non
potere adempiere**

Art. 2 comma 1 c.p.

**Nessuno può essere punito per un fatto
che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso,
non costituiva reato.**

Nuova incriminazione


Introduzione di una nuova figura di reato

es. accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

Trasformazione di un illecito amministrativo in illecito penale o ripenalizzazione di un illecito già depenalizzato


Modifica della norma penale, con ampliamento della sua operatività

a) illecito amministrativo




illecito penale


b) illecito penale



illecito amministrativo

illecito penale



- 
- **Principio di irretroattività delle norme sfavorevoli**
 - **Principio di retroattività *in bonam partem***
(art. 2 comma 2 e 4 c.p.)

abolitio criminis

modifiche favorevoli

Art. 2 comma 2 c.p.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato;
e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Abolitio criminis

Eliminazione del giudizio astratto di disvalore penale

- abrogazione 'secca' della norma incriminatrice (anche tacita)
- trasformazione in illecito amministrativo (depenalizzazione)
- restrizione dell'ambito di operatività della norma incriminatrice (*a. criminis* parziale)

Depenalizzazione e abrogazione

Nell'ottica di una riduzione dell'area delle condotte penalmente rilevanti, anche in una logica di deflazione del sistema penale, sia sostanziale che processuale, sono state abrogate alcune fattispecie penali e sostituite con illeciti amministrativi ovvero sanzioni pecuniarie civili, ritenute più efficaci nei confronti di illeciti di scarsa offensività.

Art. 670 c.p. – MendicITÀ

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto sino a 3 mesi.

(C. cost. 519/1995 dichiarazione di infondatezza di legittimità dell'art. 640 c.p.)

La pena è dell'arresto da 1 a 6 mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. **(l. 205/99 di abrogazione dell'art. 670 c.p.)**

Art. 672 c.p. – Omessa custodia e mal governo di animali


Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto sino a tre mesi, ovvero con l'ammenda sino a lire tremila.

(l. 689/1981 depenalizzazione del reato)

Art. 587 c.p. – Omicidio e lesione personale a causa d'onore

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

(L. 442/1981 – abrogazione del reato)



Retroattività: per retroattività della norma giuridica si intende la sua esplicazione di effetti all'indietro nel tempo nei confronti di rapporti e vicende verificatisi anteriormente alla sua emanazione.

Iperretroattività: capacità di una norma di revocare, con effetto retroattivo, una sentenza passata in giudicato.

Disciplina dell'*abolitio criminis*

Iperretroattività

(revoca sentenza di condanna definitiva) è possibile solo quando il reato penale ha subito depenalizzazione.

Cessazione dell'esecuzione della pena

**Estinzione di ogni effetto penale
della sentenza di condanna**

Art. 2 comma 4 c.p.

Se la legge (penale) del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori (penali) sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Applicazione dell'eccezione alla regola della irretroattività

Individuazione della legge penale più favorevole

- **in concreto**
- **in modo oggettivo**

Limite del giudicato (salvo art. 2 comma 3): in caso di leggi penali successive il principio di iperretroattività non vige.

Limite del giudicato

“principio della intangibilità della cosa giudicata”
(lav. prep. Codice Rocco)



garanzia contro una illimitata possibilità di
persecuzione penale

Art. 671 c.p.p.

Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il PM possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

Segue..

Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

Art. 2 comma 3 c.p. (introdotto con l. 85/2006)

**Se vi è stata condanna a pena detentiva
e la legge posteriore prevede *esclusivamente* la pena
pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte
immediatamente nella corrispondente pena
pecuniaria, ai sensi dell'art. 135.**

Art. 135 c.p. Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando **38 euro**, o frazione di 38 euro, di pena pecuniaria **per un giorno di pena detentiva.**



?

pena detentiva /
pena detentiva + pena pecuniaria
(comminatoria **congiunta**)



pena detentiva **o** pena pecuniaria
(comminatoria **alternativa**)



Colpa, dolo e preterintenzione

La Responsabilità Penale

Equivale all'obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato (fattispecie già prevista dal codice);
è personale e non è trasferibile a terzi.

Questa responsabilità può assumere due forme:
dolosa o colposa, secondo l'intenzionalità dell'agente;
commissiva od omissiva;

Si configura un *reato comune* quando il precetto penale fa riferimento a "chiunque"

o come un *reato proprio* quando il precetto penale fa riferimento a soggetti che rivestono una determinata qualità o si trovano in una determinata situazione (ad es. professionisti o dipendenti pubblici).

La Condotta:

E' necessario che la condotta (azione o omissione) sia caratterizzata, da un elemento psicologico (dolo, colpa, preterintenzione)

CONDOTTA

- Accertata caso per caso
- Condotta di ogni professionista
- Natura e specie incarico
- Circostanze concrete d'esecuzione
- Causa: antecedente (o complesso antecedenti) necessario e sufficiente a produrre l'effetto

L'EVENTO:

L'evento lesivo alla persona è rappresentato, nei delitti di interesse, quelli di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, rispettivamente dalla morte o da una malattia.

Cioè il risultato esteriore cagionato nella realtà naturalistica dal comportamento umano (*concezione c.d. naturalistica dell'evento*)
anche la lesione o messa in pericolo del bene protetto (*concezione c.d. giuridica dell'evento*)



Art. 42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.

RESPONSABILITA' OBIETTIVA

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato

IL DELITTO

E' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

E' preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;

E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non e' voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA

NEGLIGENZA: Omissione di doveri

Mancanza di attenzione o di sollecitudine

IMPRUDENZA: Omissione di cautela

Insufficiente ponderazione/avventatezza

IMPERIZIA: Difetto di abilità tecnica o di preparazione richiesta nell'esercizio della professione

Il mancato adeguamento a regole tecniche, normative o a regole specifiche del professionista.

Rapporto di Causalità

Art. 40 c.p. Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

La norma indica tra gli elementi costitutivi del reato il rapporto di causalità tra una determinata condotta, positiva o negativa, e l'evento.

Nel caso delle lesioni colpose determinate dall'esercizio della attività sanitaria, il rapporto di causalità va identificato nella lesione dell'incolumità personale del paziente.

Art. 41 c.p. Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 44 c.p. Condizione obiettiva di punibilità

Quando per punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi la condizione, non è da lui voluto.

Art. 45 c.p. Caso fortuito o forza maggiore

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.



Capacità di agire: limitazioni

Interdizione

Inabilitazione

Amministratore di sostegno

*Sono misure
alternative*



L'INTERDIZIONE

Art. 414 c.c.

Persone che possono essere interdette

Il **maggiore di età** o il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di **abituale infermità di mente** che li rende **incapaci di provvedere ai propri interessi**, sono interdetti **quando** ciò è **necessario** per assicurare loro **adeguata protezione**.

L'INABILITAZIONE

Art. 415 c.c.

Persone che possono essere inabilitate.

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale **non è talmente grave** da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per **prodigalità** o per **abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti**, espongono sé o la loro famiglia a **gravi pregiudizi economici**.

Possono infine essere inabilitati il **sordo** e il **cieco dalla nascita o dalla prima infanzia**, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Cos'è l'interdizione?

Si parla di **interdizione** in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne si trovi in situazione di *abituale infermità di mente* e sia cioè incapace di provvedere ai propri interessi.

Capacità di intendere

- Rendersi conto del valore sociale dell'atto;
- Idoneità del soggetto a conoscere, comprendere, discernere i motivi della propria condotta;
- Valutare conseguenze (costi-benefici);
- Attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà;
- Capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative su terzi;
- Obiettività delle azioni, consapevolezza delle conseguenze, coscienza giuridica, coscienza etica.

Capacità di volere

- Potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore;
- Attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi antagonisti;
- Attitudine a determinarsi in modo autonomo;
- Possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole;
- Capacità di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni;

Conseguenze dell'interdizione

L'interdizione determina una situazione di incapacità legale a compiere atti giuridici identica a quella in cui si trova il minore (incapacità legale assoluta).

Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto saranno pertanto annullabili ad opera del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (art. 427 c.c.).

Conseguenze dell'inabilitazione

- L'inabilitazione lascia una limitata capacità di agire.
- L'inabilitato può compiere atti di natura non patrimoniale: riconoscere un figlio naturale, contrarre matrimonio, fare testamento, atti di ordinaria amministrazione.
- Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, è necessaria invece l'assistenza e il consenso di un curatore o addirittura, per atti di particolare rilievo, l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale.

Chi può presentare la domanda per interdizione?

- L'istanza per richiedere che venga dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione, può essere presentata (art. 417 c.c.):
- dal coniuge,
- dai parenti entro il quarto grado,
- dagli affini entro il secondo grado,
- dal tutore,
- dal curatore,
- dal Pubblico Ministero.

Non può pronunciarsi l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (art. 419 c.c.).

È possibile revocare l'interdizione o l'inabilitazione?

- In qualsiasi momento, quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza (art. 429 c.c.).
- La domanda per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dell'interdetto, dal curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.
- L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo (art. 432 c.c.).

È possibile chiedere la revoca del tutore o del curatore?

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore qualora egli (art. 384 c.c.):

- si sia reso colpevole di negligenza,
- abbia abusato dei suoi poteri,
- o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi,
- sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela,
- ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato, può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare per l'approvazione.

Cos'è l'amministrazione di sostegno?

- L'istituto dell'**amministrazione di sostegno** è stato introdotto recentemente dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
- L'amministrazione di sostegno ha come finalità quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, **mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.**

Amministratore di sostegno


Vantaggi:

- Inferiore grado di infermità
- Flessibilità, intesa come capacità di adeguarsi alle esigenze del soggetto
- L'incapacitazione riguarda solo gli atti tassativamente individuati
- Agilità nella procedura

Chi ne può usufruire

L'amministrazione di sostegno può così riguardare:

- anziani,
- disabili,
- alcolisti, tossicodipendenti,
- carcerati,
- malati terminali,
- non vedenti e altri soggetti per i quali non sia opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o di inabilitazione.

A decorative blue graphic element consisting of a thin curved line at the top left and a larger, solid blue curved shape on the right side of the slide.

Amministratore di sostegno: chi può presentare la richiesta

- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore
- il curatore
- il Pubblico Ministero
- I servizi sociali e sanitari

Amministratore di sostegno

- Inoltre, **l'art. 409 c.c.**, al riguardo, dispone che *" il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno..."* Inoltre *"... il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"*.

Amministratore di sostegno: poteri

- Si evincono dal decreto di nomina
- Gli atti che sono di pertinenza dell'amministratore di sostegno sono preclusi al beneficiario
- L'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario